

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 264

40° anno

30 agosto 1997

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I *Comunicazioni*

Commissione

97/C 264/01

ECU..... 1

97/C 264/02

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di barre lucide di acciaio inossidabile originarie dell'India 2

II *Atti preparatori*

Commissione

97/C 264/03

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti ⁽¹⁾ 4

97/C 264/04

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali disciplinate da direttive di liberalizzazione e di transizione, e completa il sistema generale di riconoscimento dei diplomi ⁽¹⁾ 5

97/C 264/05

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1323/90 che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità 32

IT

2

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

97/C 264/06

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) ⁽¹⁾ 33

Avviso (vedi terza pagina di copertina)

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

29 agosto 1997

(97/C 264/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,7031	Marco finlandese	5,93062
Corona danese	7,50707	Corona svedese	8,59918
Marco tedesco	1,97139	Sterlina inglese	0,676561
Dracma greca	310,255	Dollaro USA	1,09704
Peseta spagnola	166,531	Dollaro canadese	1,52226
Franco francese	6,63547	Yen giapponese	131,042
Sterlina irlandese	0,736815	Franco svizzero	1,62999
Lira italiana	1930,20	Corona norvegese	8,16365
Fiorino olandese	2,22053	Corona islandese	78,6909
Scellino austriaco	13,8732	Dollaro australiano	1,49359
Scudo portoghese	200,123	Dollaro neozelandese	1,71628
		Rand sudafricano	5,14788

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di barre lucide di acciaio inossidabile originarie dell'India

(97/C 264/02)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/96 del Consiglio ⁽²⁾ (in appresso definito «il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di barre lucide di acciaio inossidabile originarie dell'India sono oggetto di pratiche di dumping e arrecano pertanto un pregiudizio materiale all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 16 luglio 1997 dalla Eurofer per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione di barre lucide di acciaio inossidabile nella Comunità.

2. Prodotto

I prodotti assertivamente oggetto di dumping sono le barre di acciaio inossidabile semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti in peso 2,5 % o più di nichel, di sezione circolare e aventi un diametro di 80 mm o più, o di sezione circolare e aventi un diametro di 25 mm o più e inferiore a 80 mm, o di sezione circolare e aventi un diametro inferiore a 25 mm, nonché di altre sezioni trasversali, attualmente classificabili ai codici NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 e 7222 20 81. Il codice NC è indicato unicamente a titolo d'informazione e non è vincolante ai fini della classificazione dei prodotti.

3. Denuncia di dumping

La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale stabilito in base ai prezzi vigenti sul mercato interno indiano e i prezzi all'esportazione dei prodotti in questione nella Comunità. I margini di dumping così calcolati sono significativi.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha affermato che le importazioni dall'India hanno registrato un aumento significativo sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

È stato inoltre affermato che il volume e i prezzi dei prodotti importati hanno avuto, oltre a conseguenze di altra natura, effetti negativi sui quantitativi venduti, sulla quota di mercato e sui prezzi applicati dai produttori comunitari, il che ha provocato un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria e una notevole perdita di posti di lavoro.

5. Procedimento di determinazione del dumping e del pregiudizio

Avendo deciso, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

a) Campionamento per l'esame del dumping

In considerazione del numero elevato di esportatori del paese interessato, la Commissione intende applicare tecniche di campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base per l'esame del dumping.

Tutti gli esportatori oppure le associazioni rappresentative che operano per loro conto sono invitati a manifestarsi e a prendere contatto con la Commissione, comunicando le seguenti informazioni sulle singole società, entro il termine specifico relativo al campionamento di cui al punto 7, lettera b) in appresso:

- fatturato (in valuta nazionale) e volume (in milioni di tonnellate) delle barre lucide di acciaio inossidabile vendute all'esportazione nella Comunità nel corso dell'esercizio 1996;
- fatturato (in valuta nazionale) e volume (in milioni di tonnellate) delle barre lucide di acciaio inossidabile vendute sul mercato interno nel corso dell'esercizio 1996;
- volume di produzione (in milioni di tonnellate) di barre lucide di acciaio inossidabile nel corso dell'esercizio 1996;
- qualsiasi altra informazione pertinente;
- precisare se la società è disposta ad essere inserita nel campione e, in tal caso, a rispondere ad un questionario e a collaborare alla visita di verifica in loco.

b) Selezione finale del campione

Le parti interessate che desiderino presentare le loro osservazioni in merito al suddetto metodo di campionatura oppure essere consultate sulla selezione finale del campione sono invitate a manifestarsi prendendo contatto con la Commissione e a comunicare tutte le informazioni pertinenti entro il termine specifico per la campionatura di cui al paragrafo 7, lettera b) in appresso.

La Commissione intende effettuare la scelta definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che hanno manifestato la loro disponibilità ad essere incluse nel campione.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

Le società incluse nel campione sono tenute a rispondere ad un questionario e a collaborare ad eventuali visite di verifica.

In caso di insufficiente cooperazione delle parti selezionate per il campione, la Commissione può applicare le disposizioni previste dall'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento di base.

c) Questionari

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione, in funzione delle informazioni e delle osservazioni ricevute concernenti il campione, invierà questionari alle imprese selezionate per il campione, alle autorità del paese esportatore in causa e agli importatori notoriamente interessati.

Gli esportatori che chiedono un esame individuale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3 e dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base, devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine generale di cui al paragrafo 7, lettera a) del presente avviso. Tali esportatori hanno quindi interesse a richiedere immediatamente un questionario alla Commissione oppure alle autorità nazionali. Le parti interessate devono tuttavia essere informate del fatto che la Commissione può decidere, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, di non applicare un trattamento individuale qualora ritenga che l'esame dei singoli casi sia indebitamente gravoso e tale da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Gli importatori che desiderano rispondere ad un questionario devono farne richiesta alla Commissione entro e non oltre 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, dato che la loro risposta deve essere ricevuta entro il termine generale.

d) Raccolta di altre informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, purché possano dimostrare di poter essere danneggiate dall'esito dell'inchiesta.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

6. Interesse della Comunità

Affinché sia possibile decidere in base a validi elementi se, qualora esistano prove sufficienti del dumping e del pregiudizio, l'adozione di misure antidumping sia nell'interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori e le loro organizzazioni rappresentative, nonché gli utilizzatori rappresentativi, possono, entro il termine generale di cui al paragrafo 7, lettera a) in appresso, manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma di detto articolo sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da elementi di prova effettivi.

7. Termini

a) Termine generale

Le parti interessate possono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare informazioni entro 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro lo stesso termine le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Tale termine si applica anche a tutte le altre parti interessate, comprese quelle non citate nella denuncia, che sono pertanto invitate, nel loro interesse, a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione, all'indirizzo sotto indicato.

Commissione europea

Direzione generale I (Relazioni esterne: politica commerciale, relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda)

Direzioni I-C e I-E

(Cort 100 4/37)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

Telefax: (32-2) 295 65 05

Telex: COMEU B 21877

b) Termine specifico relativo al campionamento

Tutte le informazioni pertinenti per la selezione del campione devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati o infine ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti ⁽¹⁾

*(97/C 264/03)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**COM(97) 344 def. — 96/0231(SYN)**(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE)*

⁽¹⁾ GU n. C 334 dell'8. 11. 1990, pag. 11.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 1, paragrafo 2

2. L'articolo 11 è modificato come segue:

a) Nel primo trattino, le lettere «e), f), g), h) e i)» sono sostituite da «e), f), g), h), i) e j)».

2. All'articolo 11 è aggiunto il seguente trattino:

«— adeguare gli allegati all'evoluzione del diritto internazionale nel settore della sicurezza in mare e della protezione dell'ambiente marino.»

b) È aggiunto il seguente trattino:

«— adeguare gli allegati all'evoluzione del diritto internazionale nel settore della sicurezza in mare e della protezione dell'ambiente marino.»

ALLEGATO

I. All'allegato I, il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Nome della nave, nominativo internazionale ed eventualmente numero d'identificazione IMO.»

I. L'allegato I è modificato come segue:

1. Il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Nome della nave, nominativo internazionale ed eventualmente numero d'identificazione IMO.»

2. È aggiunto il seguente paragrafo 10:

«10. Numero dei membri dell'equipaggio a bordo.»

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che istituisce un meccanismo di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali disciplinate da direttive di liberalizzazione e di transizione, e completa il sistema generale di riconoscimento dei diplomi

(97/C 264/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(97) 363 def. — 96/0031(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 15 luglio 1997)

⁽¹⁾ GU n. C 115 del 19. 4. 1996, pag. 16.

PROPOSTA INIZIALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELLE
COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2 prima e terza frase e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

- (1) considerando che, in forza del trattato, qualsiasi trattamento discriminatorio fondato sulla nazionalità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi è vietato dalla fine del periodo transitorio; che, di conseguenza, alcune disposizioni delle direttive in materia sono ormai inutili ai fini dell'applicazione della regola del trattamento nazionale, che è sancita, con efficacia diretta, dal trattato stesso;

⁽¹⁾ GU n. C 295 del 7. 10. 1996, pag. 43.

PROPOSTA MODIFICATA

(Il testo va considerato come immutato se nessuna modificazione figura nella colonna in basso)

PROPOSTA INIZIALE

- (2) considerando che risulta tuttavia opportuno mantenere in vigore alcune disposizioni di dette direttive destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, in particolare allorché precisano le modalità d'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato;
- (3) considerando che, allo scopo di facilitare l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per una serie di attività, sono state adottate delle direttive che contengono misure transitorie, in attesa del riconoscimento reciproco dei diplomi; che tali direttive prevedono, come condizione sufficiente per l'accesso negli Stati membri alle attività regolamentate, l'esercizio effettivo dell'attività nel paese di provenienza per un periodo ragionevole e abbastanza prossimo;
- (4) considerando che è necessario sostituire le principali disposizioni di tali direttive in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, relative al principio di sussidiarietà, alla semplificazione della legislazione comunitaria e, in particolare, al riesame, da parte della Commissione, delle direttive adottate in data relativamente remota nel settore delle qualificazioni professionali; che è conseguentemente opportuno abrogare le direttive di cui trattasi;
- (5) considerando che è opportuno procedere alla riforma delle principali disposizioni di tali direttive, nel senso della semplificazione della legislazione comunitaria richiesta dal Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992;
- (6) considerando che la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano informazioni professionali di una durata minima di tre anni⁽¹⁾ e la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/43/CEE della Commissione⁽³⁾, non si applicano a talune attività professionali disciplinate dalle direttive vigenti in materia; che, di conseguenza, occorre prevedere un meccanismo di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali che non sono contemplate dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE;

PROPOSTA MODIFICATA

- (5) considerando che è necessario introdurre meccanismi adeguati per aggiornare gli elenchi delle attività;
- (6) considerando che la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano informazioni professionali di una durata minima di tre anni⁽¹⁾ e la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/43/CEE della Commissione⁽³⁾, non si applicano a talune attività professionali disciplinate dalle direttive vigenti in materia (allegato A, prima parte, della presente direttiva); che, di conseguenza, occorre prevedere un meccanismo di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali che non sono contemplate dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, che le attività professionali che figurano nell'allegato A, seconda parte, della presente direttiva rientrano, per la maggior parte, per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi, nel campo di applicazione della direttiva 92/51/CEE;

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 3. 8. 1995, pag. 21.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (7) considerando che è necessario aggiungere al sistema generale l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere le attestazioni relative alla capacità finanziaria rilasciate dalle banche degli altri Stati membri, nonché quelle relative alle assicurazioni contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale;
- (8) considerando che è necessario modificare le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE per facilitare la libera circolazione degli infermieri che non sono in possesso di uno dei diplomi, certificati o altri titoli di cui all'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;
- (9) considerando che è opportuno prevedere relazioni regolari per il controllo dell'applicazione della presente direttiva;
- (10) considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 4 e dell'articolo 55 del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Campo d'applicazione*Articolo 1*

1. Gli Stati membri adottano le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società menzionate al titolo I dei programmi generali ⁽²⁾, nonché per la prestazione dei servizi forniti da dette persone e società, di seguito denominate beneficiari, nei settori d'attività di cui all'allegato A.

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62 e pag. 36/62.

PROPOSTA INIZIALE

2. La presente direttiva si applica alle attività enumerate nell'allegato A, che i cittadini di uno Stato membro intendono esercitare, a titolo autonomo o subordinato, in uno Stato membro ospitante.

Articolo 2

Gli Stati membri nei quali l'accesso e l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato A sono subordinati al possesso di alcuni requisiti di qualificazione professionale provvedono a informare il beneficiario che ne faccia richiesta delle norme che disciplinano la professione che egli intende intraprendere, prima che si stabilisca o che cominci ad esercitare un'attività temporanea.

TITOLO II

Misura aggiuntiva di riconoscimento dei diplomi*Articolo 3*

1. Fatto salvo l'articolo 4, uno Stato membro non può negare, per difetto di qualificazioni, ad un cittadino di un altro Stato membro l'accesso ad una delle attività, di cui all'allegato A, prima parte, o il relativo esercizio secondo le stesse condizioni dei propri cittadini senza aver effettuato un esame comparativo delle competenze attestate dai diplomi, certificati ed altri titoli acquisiti dall'interessato allo scopo di esercitare la stessa attività in altri luoghi della Comunità e di quelle richieste dalle proprie norme nazionali. Se da tale esame comparativo consta che le conoscenze e le qualificazioni attestate da un diploma rilasciato da un altro Stato membro corrispondono a quelle richieste dalle proprie disposizioni nazionali, lo Stato membro non può negare al titolare del diploma il diritto di esercitare l'attività in questione. Se invece la corrispondenza tra le conoscenze e le qualificazioni è soltanto parziale, lo Stato membro deve offrire al richiedente la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le qualificazioni mancanti.

2. La procedura d'esame di una domanda di riconoscimento ai sensi del paragrafo 1 deve essere completata entro brevissimi termini e chiusa con una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla presentazione del dossier completo dell'interessato. Contro tale decisione, o mancanza di decisione, è possibile promuovere ricorso giurisdizionale di diritto interno.

PROPOSTA MODIFICATA

1. Fatto salvo l'articolo 4, uno Stato membro non può negare, per difetto di qualificazioni, ad un cittadino di un altro Stato membro l'accesso ad una delle attività, di cui all'allegato A, prima parte, o il relativo esercizio secondo le stesse condizioni dei propri cittadini senza aver effettuato un esame comparativo delle competenze attestate dai diplomi, certificati ed altri titoli acquisiti dall'interessato allo scopo di esercitare la stessa attività in altri luoghi della Comunità e di quelle richieste dalle proprie norme nazionali. Se da tale esame comparativo consta che le conoscenze e le qualificazioni attestate da un diploma rilasciato da un altro Stato membro corrispondono a quelle richieste dalle proprie disposizioni nazionali, lo Stato membro non può negare al titolare del diploma il diritto di esercitare l'attività in questione. Se invece la corrispondenza tra le conoscenze e le qualificazioni è soltanto parziale, lo Stato membro deve offrire al richiedente la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le qualificazioni mancanti, in particolare sotto forma di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale ai sensi delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

TITOLO III

Riconoscimento delle qualificazioni professionali in base all'esperienza professionale acquisita in un altro Stato membro*Articolo 4*

Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'allegato A o l'esercizio della stessa sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo, in un altro Stato membro, dell'attività considerata. Tale esercizio deve essere stato effettuato quando l'attività è menzionata all'allegato A:

1) nell'elenco I:

a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda,

b) ovvero per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario possa dimostrare di aver ricevuto, per la professione in questione, una formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata valida a tutti gli effetti da un organismo professionale competente,

c) ovvero per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato a titolo subordinato l'attività professionale considerata per almeno cinque anni,

d) ovvero per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implicino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per la professione considerata, una formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata valida a tutti gli effetti da un organismo professionale competente.

c) ovvero per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato a titolo subordinato l'attività professionale considerata per almeno cinque anni,

Nei casi previsti ai precedenti punti a) e c) quest'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui viene depositata la domanda prevista all'articolo 6.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2) Nell'elenco II:

- a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda,
- b) ovvero:
 - per tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per la professione considerata, una formazione professionale di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente,
 - per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per la professione considerata, una formazione professionale di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente,
- c) ovvero per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività considerata come lavoratore dipendente per almeno cinque anni,
- d) ovvero
 - per cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per la professione considerata, una formazione professionale di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente,
 - per sei anni consecutivi come lavoratore dipendente nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per la professione considerata, una formazione professionale di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

Nei casi previsti ai precedenti punti a) e c) tale attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui viene depositata la domanda prevista all'articolo 6.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3) Nell'elenco III:

- a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda,
- b) ovvero per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto per l'attività in questione una precedente formazione professionale di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicato pienamente valido da un organismo professionale competente,
- c) ovvero per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato la professione in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.

Nei casi previsti ai precedenti punti a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data del deposito della domanda prevista all'articolo 6.

4) Nell'elenco IV:

- a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda,
- b) ovvero per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per la professione considerata, una formazione professionale di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente,
- c) ovvero per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per la professione considerata, una formazione professionale di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente,
- d) ovvero per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato come lavoratore dipendente l'attività considerata per almeno tre anni,

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- e) ovvero per tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività considerata, una formazione professionale di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

5) Nell'elenco V:

- a) per tre anni, come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività considerata non sia cessata da più di due anni alla data del deposito della domanda prevista all'articolo 6, a meno che il paese ospitante non accordi ai propri cittadini un'interruzione più lunga;
- b) per tre anni, come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività considerata non sia cessata da più di due anni alla data del deposito della domanda prevista all'articolo 6.

6) Nell'elenco VI:

- a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) ovvero per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività considerata, una formazione professionale comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente,
- c) ovvero per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato come lavoratore dipendente l'attività considerata per almeno tre anni,
- d) ovvero per tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività considerata, una formazione professionale comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Nei casi previsti ai punti a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data del deposito della domanda prevista all'articolo 6.

Articolo 5

Si considera dirigente d'azienda ai sensi dell'articolo 4 qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:

- a) la funzione di capo d'azienda o di direttore di succursale;
- b) ovvero la funzione d'imprenditore aggiunto o vice capo d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentato;
- c) ovvero la funzione di dirigente con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.

Articolo 6

La prova che le condizioni di cui all'articolo 4 sono soddisfatte risulta da un'attestazione, rilasciata dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza, che l'interessato dovrà presentare a corredo della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante la o le attività considerate.

Si considera dirigente d'azienda ai sensi dell'articolo 4 qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

La prova che le condizioni di cui all'articolo 4 sono soddisfatte risulta da un'attestazione riguardante il tipo e la durata dell'attività, rilasciata dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza, che l'interessato dovrà presentare a corredo della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante la o le attività considerate.

TITOLO IV

Riconoscimento delle altre qualificazioni professionali acquisite in un altro Stato membro*Articolo 7*

1. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso a una delle attività previste dall'articolo 1, paragrafo 2, esiga dai propri cittadini una prova d'onorabilità nonché una prova attestante che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazione di fallimento, oppure una sola di tali prove, riconosce come sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri la presentazione di un estratto del casellario giudiziario, oppure, in mancanza di esso, di un documento equivalente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro di origine o di provenienza, da cui risulti che questi requisiti sono soddisfatti.

PROPOSTA INIZIALE

2. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esiga dai propri cittadini determinati requisiti in merito all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di fallimenti ovvero la prova dell'assenza di precedenti sanzioni a carattere professionale o amministrativo (ad esempio, destituzione, revoca o radiazione), non risultanti dal documento di cui al paragrafo 1, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Questo attestato concernerà i precisi elementi di fatto presi in considerazione nello Stato membro ospitante.

3. Quando nello Stato membro di origine o di provenienza non viene rilasciato né il documento di cui al paragrafo 1, né l'attestato di cui al paragrafo 2, questo può essere sostituito da una dichiarazione giurata — ovvero, negli Stati membri in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne — resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o, eventualmente, ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilascia un attestato facente fede di tale dichiarazione giurata o solenne. La dichiarazione di assenza di fallimento può essere resa anche ad un organismo professionale competente dello Stato membro di origine o di provenienza.

4. Lo Stato membro ospitante in cui deve essere provata la capacità finanziaria considera le attestazioni rilasciate dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza equivalenti a quelle rilasciate nel proprio territorio.

5. Lo Stato membro che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per l'esercizio delle stesse, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi degli altri Stati membri come equivalenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio. L'attestato dovrà precisare che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia.

6. Al momento della presentazione, i documenti di cui ai paragrafi 1, 2, 3, e 5 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

TITOLO V

Complemento al sistema generale di riconoscimento dei diplomi*Articolo 8*

1) La direttiva 89/48/CEE è così modificata:

a) all'articolo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Fatto salvo il comma precedente, quando un infermiere, che non sia in possesso di uno dei diplomi, certificati o altri titoli enumerati all'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE del Consiglio (*), intende esercitare in un altro Stato membro l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/452/CEE, si applicano le disposizioni della presente direttiva.

(*) GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 1.»

b) All'articolo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

«5. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata, richieda la prova della capacità finanziaria, considera le attestazioni rilasciate dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza equivalenti a quelle rilasciate nel proprio territorio.

6. L'autorità competente dello Stato membro ospitante che, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli organismi assicurativi degli Stati membri equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. Tali attestati devono pre-

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

cisare che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Al momento della presentazione, gli attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi.»

2) La direttiva 92/51/CEE è così modificata:

a) all'articolo 2 è inserito, come terzo comma, il testo seguente:

«Fatto salvo il comma precedente, quando un infermiere, che non sia in possesso di uno dei diplomi, certificati o altri titoli enumerati all'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE del Consiglio (*), intende esercitare in un altro Stato membro l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/452/CEE, si applicano le disposizioni della presente direttiva.

(*) GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 1.»

b) All'articolo 10 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

«5. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata, richieda la prova della capacità finanziaria, considera le attestazioni rilasciate dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza equivalenti a quelle rilasciate nel proprio territorio.

6. L'autorità competente dello Stato membro ospitante che, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli organismi assicurativi degli altri Stati membri equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. Tali attestati devono precisare che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Al momento della presentazione, gli attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

TITOLO VI

Disposizioni procedurali*Articolo 9*

Le disposizioni dell'articolo 4 e gli elenchi dell'allegato A della presente direttiva possono essere modificati con la procedura di cui all'articolo 10.

Gli elenchi dell'allegato A della presente direttiva possono essere modificati con la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 10

La Commissione è assistita dal comitato creato dall'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 92/51/CEE, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente fissa in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'approvazione delle decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni in sede di comitato, è attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce di due mesi l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di cui al terzo comma.

Articolo 11

1. Gli Stati membri designano, nel termine previsto dall'articolo 14, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio delle attestazioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

PROPOSTA INIZIALE

2. Il gruppo di coordinamento, istituito dall'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 89/48/CEE, ha altresì il compito:

- di facilitare l'attuazione della presente direttiva,
- di raccogliere tutte le informazioni utili per la sua applicazione negli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICATA

- di raccogliere tutte le informazioni utili per la sua applicazione negli Stati membri e in particolare di raccogliere e di confrontare le informazioni sulle diverse qualificazioni professionali nei settori di attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

TITOLO VII

Disposizioni finali*Articolo 12*

1. Le direttive che figurano nell'allegato B sono abrogate.
2. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 13

A partire dal 1° gennaio 1999, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni due anni, un rapporto sull'applicazione del sistema istituito.

Oltre alle osservazioni generali, il rapporto contiene un quadro statistico delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi risultanti dall'applicazione della presente direttiva.

Articolo 13 bis

Al più tardi 5 anni dalla data indicata nell'articolo 14, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al livello dell'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

Dopo aver proceduto a tutte le audizioni necessarie, la Commissione trasmette le sue conclusioni con riferimento a eventuali modifiche alla presente regolamentazione. Eventualmente, la Commissione presenta contestualmente proposte volte a migliorare le norme vigenti, allo scopo di agevolare la libertà di circolazione, il diritto di stabilimento e la libera circolazione della prestazione di servizi.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 14

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO A

PARTE PRIMA

ATTIVITÀ COLLEGATE ALLE CATEGORIE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE

Lista I

(Classi comprese nelle direttive: 64/427/CEE, modificata dalle direttive 69/77/CEE; 68/366/CEE; 75/368/CEE; 75/369/CEE)

1

Direttiva 64/427/CEE (direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)

Nomenclatura NICE

(corrispondente alle classi 23-40 CITT)

Classe 23	<i>Industria tessile</i>
232	Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero
233	Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero
234	Trasformazione di fibre tessili con sistema serico
235	Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa
236	Industria delle altre fibre tessili (iuta, fibre dure), fabbricazione di cordami
237	Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze
238	Finissaggio dei tessuti
239	Altre industrie tessili
Classe 24	<i>Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa</i>
241	Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno)
242	Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione
243	Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce)
244	Confezione di materassi, copriletti ed altri articoli di arredamento
245	Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo
Classe 25	<i>Industrie del legno e del sughero (esclusa l'industria del mobile in legno)</i>
251	Taglio e preparazione industriale del legno
252	Fabbricazione di articoli semi-finiti in legno
253	Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie)
254	Fabbricazione di imballaggi in legno
255	Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusi)
259	Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e pennelli
Classe 26	
260	Industrie del mobile in legno
Classe 27	<i>Industrie della carta e della sua trasformazione</i>
271	Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone
272	Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta
Classe 28	
280	Stampa, edizioni e industrie collegate
Classe 29	<i>Industria del cuoio e delle pelli</i>
291	Concia del cuoio e delle pelli
292	Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle

ex Classe 30	<i>Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei</i>
301	Trasformazione della gomma e dell'amianto
302	Trasformazione delle materie plastiche
303	Produzione di fibre artificiali e sintetiche
ex Classe 31	<i>Industria chimica</i>
311	Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione più o meno spinta degli stessi
312	Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all'industria e all'agricoltura (da aggiungere: fabbricazione di grassi e oli industriali di origine vegetale o animale compresa nel gruppo 312 CITI)
313	Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo privato e all'ufficio [da escludere: fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gruppo 319 CITI)]
Classe 32	
320	Lavorazione del petrolio
Classe 33	<i>Industria dei prodotti minerali non metallici</i>
331	Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio
332	Industria del vetro
333	Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotte e prodotti refrattari
334	Fabbricazione di cemento, calce e gesso
335	Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso
339	Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici
Classe 34	<i>Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi</i>
341	Siderurgia (secondo il trattato CEEA ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate)
342	Fabbricazione di tubi d'acciaio
343	Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo
344	Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi
345	Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi
Classe 35	<i>Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate le macchine e il materiale da trasporto)</i>
351	Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi
352	Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli
353	Costruzioni metalliche
354	Costruzione di caldaie e serbatoi
355	Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso)
359	Attività ausiliarie delle industrie meccaniche
Classe 36	<i>Costruzione di macchine non elettriche</i>
361	Costruzione di macchine e trattori agricoli
362	Costruzione di macchine per ufficio
363	Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di utensileria e utensili per macchine
364	Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire
365	Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini
366	Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile e l'edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto
367	Fabbricazione di organi di trasmissione
368	Costruzione di altri macchinari specifici
369	Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici

Classe 37	<i>Costruzione di macchine e materiale elettrico</i>
371	Fabbricazione di fili e cavi elettrici
372	Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti
373	Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l'industria
374	Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura e di apparecchiature elettromedicali
375	Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettro-acustici
376	Costruzione di apparecchi elettro-domestici
377	Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione
378	Produzione di pile ed accumulatori
379	Riparazione, montaggio, lavori d'installazione (di macchine elettriche)
ex Classe 38	<i>Costruzione di materiale da trasporto</i>
383	Costruzione di automezzi e loro parti staccate
384	Riparazione di automezzi, cicli, motocicli
385	Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate
389	Costruzione di materiale da trasporto non classificati altrove
Classe 39	<i>Industrie manifatturiere diverse</i>
391	Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo
392	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse)
393	Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche
394	Fabbricazione e riparazione di orologi
395	Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose
396	Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali
397	Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi
399	Industrie manifatturiere diverse
Classe 40	<i>Edilizia e genio civile</i>
400	Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione
401	Costruzione di immobili (d'abitazione ed altri)
402	Genio civile; costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.
403	Installazioni varie per l'edilizia
404	Finitura dei locali

Direttiva 68/366/CEE (direttiva di liberalizzazione 68/365/CEE)

Nomenclatura NICE

Classe 20 A	
200	Industrie dei grassi vegetali e animali
Classe 20 B	<i>Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande)</i>
201	Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne
202	Industria casearia
203	Preparazione di conserve di frutta e di legumi
204	Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare
205	Lavorazione delle granaglie
206	Panetteria, pasticceria, biscottificio
207	Produzione e raffinazione dello zucchero
208	Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati
209	Fabbricazione di prodotti alimentari diversi

Classe 21	<i>Fabbricazione di bevande</i>
211	Industria dell'alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcoliche
212	Industria del vino e delle bevande alcoliche assimilate (senza malto)
213	Produzione di birra e malto
214	Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate
ex 30	<i>Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei</i>
304	Industria dei prodotti amilacei

3

Direttiva 75/368/CEE: attività previste all'articolo 5, paragrafo 1

Nomenclatura CITI

ex 04	<i>Pesca</i>
043	Pesca nelle acque interne
ex 38	<i>Costruzione di materiale da trasporto</i>
381	Costruzione navale e riparazione di navi
382	Costruzione di materiale ferroviario
386	Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale)
ex 71	<i>Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi:</i>
ex 711	Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti, manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze
ex 712	Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori
ex 713	Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi)
ex 714	Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram)
ex 716	Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna: rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche)
73	<i>Comunicazione: poste e telecomunicazioni</i>
ex 85	<i>Servizi personali</i>
854	Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria
ex 856	Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter
ex 859	Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e pulitura di immobili o di locali

4

Direttiva 75/369/CEE

(Articolo 6: quando l'attività è considerata industriale o artigianale)

Nomenclatura CITI

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

- da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo 612 CITI)
- su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti

- b) attività che formano oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività

Lista II

(Direttiva 82/470/CEE, articolo 6, paragrafo 3)

Nomenclatura CITI

Gruppi 718 e 720

Le attività ivi contemplate consistono in particolare nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento [articolo 2, punto B, lettera a)]

Lista III

(Direttiva 82/489/CEE)

- ex 855 Parrucchieri (ad esclusione delle attività di pedicure e delle scuole professionali di cure di bellezza)

Lista IV

(Direttiva 82/470/CEE, articolo 6, paragrafo 1)

Nomenclatura CITI

Gruppi 718 e 720

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

- nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:
 - aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto
 - bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente
 - cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti)
 - dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole
 - ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali
 - ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci
- nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione,
- nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.)

[Attività dell'articolo 2, punto A, lettere a), b) o d)].

Lista V

(Direttiva 70/523/CEE e direttiva 64/222/CEE)

a) Direttiva 70/523/CEE

Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura CITI)

b) Direttiva 64/222/CEE (direttiva di liberalizzazione 64/224/CEE)

1. Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi
2. Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle
3. Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi
4. Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso
5. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni
6. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali

Lista VI

(Direttive 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE)

1

Direttiva 68/364/CEE (direttiva di liberalizzazione 68/363/CEE)

ex gruppo 612 CITI *Commercio al minuto*

Attività escluse:

- 012 Locazione di macchine agricole
- 640 Affari immobiliari, locazione
- 713 Locazione di automobili, di vetture e di cavalli
- 718 Locazione di carrozze e vagoni ferroviari
- 839 Locazione di macchine per ditte commerciali
- 841 Locazione di posti di cinematografo e noleggio di film
- 842 Locazione di posti di teatro e noleggio di attrezzature teatrali
- 843 Locazione di battelli, locazione di biciclette, locazione di apparecchi automatici per introduzione di moneta
- 853 Locazione di camere ammobiliate
- 854 Locazione di biancheria
- 859 Locazione di indumenti

2

Direttiva 68/368/CEE (direttiva di liberalizzazione 68/367/CEE)

Nomenclatura CITI

ex classe 85 CITI

1. Ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI)
2. Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI)

3

Direttiva 75/368/CEE, articolo 7

Tutte le attività della direttiva 75/368/CEE salvo le attività riprese all'articolo 5 della direttiva (lista I, titolo 3 della presente direttiva)

Nomenclatura CITI

ex 62		<i>Banche ed altri istituti finanziari</i>
	ex 620	Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni
ex 71		<i>Trasporti</i>
	ex 713	Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli
	ex 719	Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi
ex 82		<i>Servizi forniti alla collettività</i>
	827	Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici
ex 84		<i>Servizi ricreativi</i>
	ex 843	Servizi ricreativi non classificati altrove
		— attività sportive (campi sportivi, organizzazioni di incontri sportivi, ecc.), escluse le attività di istruttore sportivo
		— attività di gioco (scuderie di cavalli, campi da gioco, campi da corse, ecc.)
		— attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc.)
ex 85		<i>Servizi personali</i>
	ex 851	Servizi domestici
	ex 855	Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere
	ex 859	Servizi personali non classificati altrove escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente:
		— disinfezione e lotta contro gli animali nocivi
		— locazione di vestiti e guardaroba
		— agenzie matrimoniali e servizi analoghi
		— attività a carattere divinatorio e congetturale
		— servizi igienici ed attività connesse
		— pompe funebri e manutenzione dei cimiteri
		— guide accompagnatrici ed interpreti turistici

4

Direttiva 75/369/CEE, articolo 5

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

- a) acquisto e vendita di merci
 - da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo 612 CITI)
 - su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti;
- b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività

5

Direttiva 82/470/CEE, articolo 6, paragrafo 2

[Attività menzionate all'articolo 2, punto A, lettere c) o e), punto B, lettera b), punto C o D]

Tali attività consistono in particolare:

- nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci
- nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi

- nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti
- nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.
- nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuta in deposito
- nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato
- nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli
- nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci

SECONDA PARTE

ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE NELLA PRIMA PARTE

1

Direttive 63/261/CEE, 63/262/CEE, 65/1/CEE, 67/530/CEE, 67/531/CEE, 67/532/CEE, 68/192/CEE, 68/415/CEE e 71/18/CEE

Nomenclatura CITI

ex Classe 01

Agricoltura

in particolare:

- a) agricoltura generale, compresa la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione delle sementi, l'orticoltura, la floricultura e la coltivazione di piante ornamentali anche in serra
- b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la conigliicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e allevamenti vari, l'apicoltura, la produzione della carne, del latte, della lana, delle pelli e pellicce, delle uova e del miele
- c) i lavori di agricoltura, d'allevamento ed orticoltura effettuati a forfait o sotto contratto

2

Direttiva 63/607/CEE

(Film)

3

Direttiva 64/223/CEE

Nomenclatura CITI

ex 611

Commercio all'ingrosso (escluso quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, dei prodotti tossici e degli agenti patogeni e quello del carbone)

4

Direttiva 64/428/CEE

Nomenclatura NICE

Gruppo

Classe 11

Estrazione e preparazione dei combustibili solidi

- | | |
|-----|--|
| 111 | Estrazione e preparazione di carbone fossile |
| 112 | Estrazione e preparazione di lignite |

Classe 12		<i>Estrazione di minerali metallici</i>
	121	Estrazione di minerali di ferro
	122	Estrazione di minerali metallici non ferrosi ed attività connesse
ex 13		
	ex 130	Estrazione di petrolio e di gas naturale (prospezione e trivellazione escluse)
Classe 14		
	140	Estrazione di materiale da costruzione e di terre refrattarie
Classe 19		
	190	Estrazione di altri minerali, torbiere
5		
Direttiva 65/264/CEE		
(cinema)		
6		
Direttiva 66/162/CEE		
Nomenclatura CITI		
Ramo 5		<i>Elettricità, gas, acqua, vapore e servizi sanitari</i>
7		
Direttiva 67/43/CEE		
Nomenclatura CITI		
ex Gruppo 640		<i>Affari immobiliari</i> (escluso 6401)
Gruppo 839		Servizi forniti alle imprese non classificate altrove (ad eccezione delle attività del settore della stampa, dell'agente di dogana, di consulenze in materia economica, finanziaria, commerciale e statistica, nonché in materia di lavoro, di uffici recupero crediti)
8		
Direttiva 67/654/CEE		
Nomenclatura CITI		
02		<i>Silvicoltura e sfruttamento forestale</i>
	021	Silvicoltura
	022	Sfruttamento forestale
9		
Direttiva 68/369/CEE e 70/451/CEE		
Nomenclatura CITI		
ex Gruppo 841		<i>Produzione, distribuzione e proiezione di film</i>
10		
Direttiva 69/82/CEE		
Nomenclatura CITI		
ex 13		
	ex 130	<i>Petrolio grezzo e gas naturale (prospezione e trivellazione)</i>
11		
Direttiva 70/522/CEE		
Nomenclatura CITI		
ex Gruppo 6112		<i>Carbone</i>

ALLEGATO B

DIRETTIVE ABROGATE

PRIMA PARTE: DIRETTIVE DI LIBERALIZZAZIONE

- 63/261/CEE: Direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi
- 63/262/CEE: Direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni
- 63/607/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia
- 64/223/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso
- 64/224/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato
- 64/428/CEE: Direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nelle industrie estrattive (classi 11—19 CITI)
- 64/429/CEE: Direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23—40 CITI (industria e artigianato)
- 65/1/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1964, che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura
- 65/264/CEE: Seconda direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'applicazione delle disposizioni dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia
- 66/162/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 febbraio 1966, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della prestazione dei servizi nelle attività non salariate dei settori elettricità, gas, acqua e servizi sanitari (ramo 5 CITI)
- 67/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1. al settore degli «Affari immobiliari (escluso 6401)» (gruppo ex 640 CITI) 2. al settore di taluni «Servizi forniti alle imprese non classificati altrove» (gruppo 839 CITI)
- 67/530/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra
- 67/531/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa all'applicazione della legislazione degli Stati membri, in materia di contratti agrari, agli agricoltori cittadini degli altri Stati membri
- 67/532/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative
- 67/654/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 ottobre 1967, che fissa la modalità di realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

- 68/192/CEE: Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito
- 68/363/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITT)
- 68/365/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITT)
- 68/367/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITT): 1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITT) 2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITT)
- 68/369/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, concernente l'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate della distribuzione dei film
- 68/415/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto
- 69/82/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 marzo 1969, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale (ex classe 13 CITT)
- 70/451/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 settembre 1970, concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film
- 70/522/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore del commercio all'ingrosso del carbone e le attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITT)
- 71/18/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1970, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle attività non salariate connesse con l'agricoltura e con l'ortofrutticoltura

SECONDA PARTE: DIRETTIVE RECANTI MISURE TRANSITORIE

- 64/222/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato
- 64/427/CEE: Direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITT (industria ed artigianato), come modificata dalla direttiva 69/77/CEE: direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969
- 68/364/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITT)
- 68/366/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITT)

- 68/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI)
1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI) 2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI)
- 70/523/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa alla modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate del commercio all'ingrosso del carbone ed in quello delle attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI)
- 75/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività
- 75/369/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività
- 82/470/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI)
- 82/489/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1982, comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parucchieri
-

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1323/90 che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità

(97/C 264/05)

COM(97) 407 def. — 97/0210(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 25 luglio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il mercato comunitario dei prodotti lattieri ottenuti da pecore a orientamento lattiero nonché dalle capre sta attualmente subendo forti pressioni al ribasso sui prezzi e che tale situazione rischia di perdurare a medio termine;

considerando che questa situazione ha ripercussioni negative sui redditi dei produttori interessati; che la riduzione dei redditi rischia di avere conseguenze estremamente svantaggiose per i produttori di pecore da latte e di capre nelle zone svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole ⁽¹⁾, dove non esistono praticamente alternative alla produzione ovina e caprina ottenuta dalle razze da latte esistenti; che occorre quindi prevedere per queste regioni una compensazione a favore dei suddetti produttori aumentando dal 70 % al 90 % la percentuale loro concessa dell'aiuto specifico all'allevamento ovino e caprino previsto per le pecore non da latte in alcune zone svantaggiate della Comunità, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96 ⁽³⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1323/90 è modificato come segue:

- all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, l'importo di «4,589 ECU» è sostituito da «5,977 ECU»,
- all'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino, l'importo di «4,589 ECU» è sostituito da «5,977 ECU».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 10 del 13. 1. 1996, pag. 6.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)

(97/C 264/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(97) 416 def. — 97/0215(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 28 luglio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,

vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) ⁽¹⁾,

(1) considerando che, ai fini della direttiva 95/24/CE, l'articolo 2, paragrafo 1 specifica che le convenzioni internazionali sono quelle in vigore alla data di adozione della direttiva;

(2) considerando che dopo l'adozione della direttiva 95/21/CE sono entrati in vigore emendamenti alla convenzione Solas 74, alla convenzione Marpol 73/78 e alla convenzione STCW 78; che ai fini della direttiva è opportuno applicare i predetti emendamenti;

(3) considerando che il codice internazionale di gestione della sicurezza che stabilisce norme per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) adottato dall'Organizzazione marittima internazionale il 4 novembre 1993 stabilisce un sistema di gestione della sicurezza applicabile tanto a bordo delle navi che a terra dalla compagnia armatrice della nave e soggetto a verifica dell'amministrazione dello Stato in cui la compagnia predetta ha fissato la sede delle sue attività;

(4) considerando che il codice ISM costituisce un contributo essenziale alla sicurezza marittima e alla protezione dell'ambiente marino nelle acque della Comunità;

(5) considerando che il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off ⁽²⁾, è finalizzato ad un'applicazione vincolante ed anticipata delle disposizioni del codice ISM a tutti i traghetti roll-on/roll-off a prescindere dalla loro bandiera, in servizio da e per i porti europei;

(6) considerando che il codice ISM entra in vigore a livello internazionale il 1° luglio 1998 per tutte le navi passeggeri, petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse e imbarcazioni ultrarapide di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate;

(7) considerando che il ritardo accumulato a livello internazionale per l'attuazione delle disposizioni del codice ISM da parte delle compagnie e delle amministrazioni di vari Stati di bandiera rende la situazione estremamente preoccupante sotto il profilo della sicurezza marittima e della tutela dell'ambiente;

⁽¹⁾ GU n. L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 30. 12. 1995, pag. 14.

- (8) considerando che è necessario adottare a livello della Comunità misure di controllo rafforzate per l'applicazione, fin dalla loro entrata in vigore, degli obblighi derivanti dal codice ISM; che tali misure debbono comprendere il fermo di qualsiasi nave sprovvista dei certificati rilasciati a titolo del codice ISM;
- (9) considerando che, in assenza di altre carenze gravi che giustificano un fermo della nave, lo Stato membro interessato dovrebbe essere autorizzato a revocare il provvedimento di fermo, sempreché tuttavia alla nave in questione venga rifiutato l'accesso ai porti della Comunità finché non saranno stati rilasciati in conformità con il codice ISM i necessari certificati;
- (10) considerando che deve essere possibile modificare la direttiva 95/21/CE con procedura semplificata per tener conto degli emendamenti introdotti nelle convenzioni internazionali e nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 2; che la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva sembra essere la più appropriata per l'introduzione di tali modifiche; che l'articolo 19 va completato in tal senso;
2. Nonostante l'assenza della documentazione di cui al paragrafo 1, se dall'ispezione non risultano altre carenze che giustificano un fermo, l'autorità competente può autorizzare la nave a lasciare il porto. In caso di una decisione di questo tipo l'autorità competente ne informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a qualsiasi nave autorizzata a lasciare un porto di uno Stato membro nelle circostanze di cui al paragrafo 2 sia rifiutato l'accesso ad ogni porto della Comunità finché il proprietario o l'armatore della nave compri, a soddisfazione dello Stato membro in cui è stato dichiarato il fermo, che la nave dispone di certificati validi rilasciati conformemente al codice ISM.»
3. All'articolo 19 è aggiunta la lettera c) seguente:
- «c) applicare ai fini della presente direttiva i successivi emendamenti che sono entrati in vigore per quanto riguarda le convenzioni internazionali e il memorandum d'intesa di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2.»

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/21/CE è così modificata:

1. All'articolo 2, paragrafo 1 i termini «in vigore alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore al 1° luglio 1998».
2. È inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Procedura applicabile in caso di assenza dei certificati ISM

1. Quando dall'ispezione risulta mancante la copia del documento di conformità o del certificato rilasciati conformemente al codice internazionale di gestione della sicurezza che stabilisce norme per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), l'autorità competente provvede al fermo della nave.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1998 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

AVVISO

Il 30 agosto 1997, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 264 A, sarà pubblicato il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Ventesima edizione integrale».

Gli abbonati riceveranno gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione, in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per: O/.). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data d'uscita della Gazzetta ufficiale in questione.

Gli interessati che non sono abbonati possono, comunque, ordinare contro pagamento tale Gazzetta ufficiale presso l'ufficio di vendita competente per il loro paese o presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo, che trasmetterà l'ordine all'ufficio di vendita interessato.

CEDOLA DI ORDINAZIONE

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Servizio vendita
2, rue Mercier
L-2985 Lussemburgo

☐ **Sono abbonato** alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il numero di matricola è il seguente: O/.

- ☐ Prego inviarmi la(le) . . . copia(e) gratuita(e) della **Gazzetta ufficiale n. C 264 A/1997** alla(e) quale(i) mi dà diritto l'abbonamento.
- ☐ **Ordino contro pagamento . . . copia(e) supplementare(i).**

Lingua(e):

☐ **Non sono abbonato** alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e ordino contro pagamento . . . copia(e).

Lingua(e):

Nome:

Indirizzo:

.....

Data: Firma: